



Comune di S. Agata Militello

98076

PROVINCIA DI MESSINA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

NOTA INTEGRATIVA

(art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 118/2011)

Indice

Premessa

Ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis – TUEL.

1 – Criteri di valutazione

Equilibri di bilancio (quadro generale riassuntivo)
Equilibrio di parte corrente e di parte capitale

Entrate correnti

Entrate tributarie (IMU – TASI – TARI)
Altre entrate tributarie
Fondo di solidarietà comunale
Entrate da trasferimenti correnti
Entrate extratributarie

Spese correnti

Rispetto del limite delle spese di personale
Fondo di riserva (ordinario) e di cassa
Servizi per conto terzi e partite di giro
Quantificazione della massa debitoria
Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Altri accantonamenti

2 – Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2018

3 - Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2018

4 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

5 - Programmazione degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato

6 - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

7 - Strumenti finanziari derivati

8 - Partecipazioni

9 - Altre informazioni

Verifica dell'equilibrio di bilancio (superamento delle norme sul pareggio di bilancio e cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione)
Altri vincoli di finanza pubblica
Vincoli di indebitamento
Situazione di cassa
Previsioni esercizi successivi al 2019 (2020 – 2021)

Considerazioni finali e conclusioni

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28.12.2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- ✓ nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- ✓ previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- ✓ diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta. Si evidenzia però che in Sicilia molte competenze che l'armonizzazione contabile attribuisce alla Giunta in fase di variazione restano riservate al Consiglio Comunale;
- ✓ nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- ✓ previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- ✓ nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette riforme sono contenute nei nuovi principi contabili.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare di dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2018, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2018, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) la programmazione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis – TUEL.

Nel mese di ottobre 2018, si è dato inizio all'attività amministrativo-contabile riguardante la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243bis del TUEL, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30.10.2018. L'Ufficio finanziario è stato coordinatore di una complessa attività tesa alla predisposizione del piano di riequilibrio finanziario da presentare al Consiglio Comunale. In tale direzione è stata predisposta un'apposita scheda di ricognizione debiti, inviata a tutti gli Uffici, per la rilevazione debitoria secondo criteri uniformi e rispondenti al dettato legislativo. Le schede predisposte sono state poi poste a base di appositi atti di indirizzo della Giunta Comunale al fine di addivenire ad importi transattivi con i creditori sulla base della tipologia del debito e sulla base dell'importo. L'Ufficio ha posto poi in essere tutti gli adempimenti necessari per il riaccertamento straordinario dei residui in costanza di procedura di riequilibrio che è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2019. Il Piano finanziario è stato, dunque, elaborato tenendo conto dei dati di pre-consuntivo 2018 e della massa debitoria comunicata dagli Uffici elaborata secondo le direttive approvate dalla Giunta comunale. Sono state, inoltre, elaborate talune misure correttive inserite a finanziamento della massa passiva. Il Piano finanziario è stato definito con una compiuta relazione e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 27.01.2019 e, ad oggi, si è in attesa delle comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti ai fini dell'approvazione.

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevede il ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter nella misura massima consentita, da destinare totalmente al pagamento dei debiti fuori bilancio inseriti fra le passività da ripianare e pari ad Euro 6.152.878,30, e conseguentemente, l'Ente ha necessariamente previsto nel Piano di riequilibrio la costante riduzione delle spese di personale, la riduzione di oltre il 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi, la riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti e il blocco dell'indebitamento di cui all'art. 243-bis, comma 9, lett. d), Tuel (salvo la contrazione di un mutuo in deroga ex art. 243-bis, comma 8, lett. g), del Tuel per la copertura di debiti fuori bilancio pregressi in conto capitale per Euro 1.005.429,24.

La durata massima del Piano di riequilibrio è stata determinata in 20 anni, in quanto il rapporto passività da ripianare (Euro 14.697.923,01) e gli impegni del Titolo I della spesa (*sia con riferimento ai dati di preconsuntivo 2018 che a quelli del rendiconto della gestione 2017 approvato - questi ultimi Euro 11.995.396,91*) supera il 100%, anche se il Piano di riequilibrio permette di dare copertura a tutte le passività da ripianare già al termine del diciassettesimo anno.

Nella redazione del Piano di risanamento sono state valutate tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate (persistente situazione di illiquidità e ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria, debiti fuori bilancio di parte corrente e di parte capitale, principalmente riferibili al contenzioso, consistente mole di debiti ed interessi riferiti alle forniture di energia elettrica anni precedenti).

I rimedi individuati constano nelle azioni di risanamento esposte nel Piano e in una revisione immediata e monitorata dei procedimenti amministrativi che dovranno permettere di minimizzare l'emersione di futuri e significativi debiti fuori bilancio, nonché l'insorgenza di contenzioso, rilevante per numero di cause e per importi.

I cardini della manovra di risanamento sono il potenziamento e l'efficientamento dell'Ufficio entrate volto ad incrementare significativamente la lotta all'evasione e le percentuali di riscossione e una rigorosa *spending review*, oltre ad una numerosa serie di misure concrete e rilevanti al raggiungimento degli equilibri complessivi del Piano di riequilibrio.

Il Piano individua, quantifica e prevede l'anno di effettivo realizzo delle risorse relative a tutte le azioni individuate dall'Ente per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Per il finanziamento di alcuni debiti fuori bilancio l'Ente ha convenuto con diversi creditori accordi di dilazione di pagamento fino a uno, due o più anni, fino ad un massimo di dieci. Molti di tali accordi sono ancora in corso e, comunque, riguarderanno solo la liquidità nel senso che avendo

garantito la copertura finanziaria nel primo anno di piano le dilazioni ottenute consentiranno di avere maggiore respiro nella tempistica dei pagamenti con effetti positivi sulla cassa e, quindi, sull'anticipazione di tesoreria.

A parte il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di debiti di parte capitale e il ricorso al fondo di rotazione per quelli di parte corrente e anche per il sostegno alla liquidità, la sostenibilità del Piano di risanamento viene assicurata impiegando mezzi di riequilibrio di carattere ordinario e ripetibile, al fine di favorire la formazione di un adeguato surplus annuale di competenza di parte corrente e la costituzione di fondi per far fronte ad eventuali imprevisti che possono sopravvenire durante l'attuazione del Piano.

Il Piano non si esaurisce in un semplice piano di estinzione rateizzata dei debiti ma prevede l'adozione di misure che dovranno diventare strutturali e garantire in prospettiva l'equilibrio economico-finanziario e il miglioramento graduale della situazione di liquidità, finanche nel medio periodo all'azzeramento del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, inoltre, che il carattere programmatico delle indicazioni previste dal Piano di riequilibrio comporterà la necessità di intensificare per tutta la sua durata la verifica sulla qualità delle procedure amministrativo-contabili e sulle misure di risanamento ivi contenute.

Le passività da ripianare ammontano a Euro 14.697.923,01 e il totale complessivo degli impieghi, comprensivo delle rate per la restituzione dei finanziamenti pre e pro Piano, assomma ad Euro 21.268.826,66.

Tutte le risultanze del piano, sia in termini di passività che di risorse per il finanziamento delle stesse, sono state allineate con la programmazione di bilancio 2019/2021 che contiene, dunque, tutte le previsioni di entrata e di spesa riportate nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

1 - Criteri di valutazione adottati per la formazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti ovviamente tenendo conto delle spese effettivamente impegnate alla data di definizione dello schema di bilancio di previsione. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni.

Per le entrate tributarie e patrimoniali la previsione è stata effettuata oltre che in base ai dati storici tenendo conto delle nuove disposizioni di finanza locale e applicando tutti i principi derivanti dalla nuova contabilità oltre che secondo le stime ministeriali elaborate sull'apposito sito del Federalismo fiscale. Per le spese in conto capitale si è fatto riferimento alla programmazione delle opere pubbliche e alla programmazione degli Uffici sulla base delle scelte politiche e delle esigenze che si sono manifestate nei diversi ambiti.

Ovviamente tutte le previsioni di entrata e di spesa sono state effettuate tenendo conto in primo luogo del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2019.

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

- **il principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. **Tale equilibrio è dimostrato dal quadro generale riassuntivo 2019 - 2020 - 2021 (Allegato);**
- **il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli I° (spese correnti) e IV° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti e dalle spese correnti sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui salvo le eccezioni di legge è in equilibrio, **come dimostrato dagli allegati prospetti;**
- **il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli IV° e VI°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II°. **Tale equilibrio è dimostrato nel prospetto allegato.**

ENTRATE CORRENTI

Entrate Tributarie

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **IUC (Imposta Unica Comunale)** è composta da :

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. Il relativo gettito è stato previsto in Euro 2.100.000,00 tenuto conto che a norma dell'articolo 6 del decreto legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 02 maggio 2014, n. 68 l'I.M.U. va iscritta in bilancio al netto della quota di alimentazione del F.S.C. pari ad Euro 486.258,72 del gettito stimato IMU ad aliquota base (in tal senso si è tenuto conto di quanto indicato nel prospetto di "calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2018" pubblicato sul sito di finanza locale). Le aliquote sono state confermate con Determinazione Sindacale n. 26 del 30 luglio 2015. E' stata, altresì, prevista la somma di Euro 500.000,00 per IMU anni precedenti riguardante l'attività di accertamento anno 2015 i cui avvisi risultano in fase di elaborazione;

- **T.A.S.I.** (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali. È stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 9 settembre 2014 con la quale sono state, altresì, approvate le aliquote. Il relativo gettito, per l'anno 2019, pari ad Euro 430.000,00 è stato determinato sulla base delle stime ministeriali e tenuto conto dell'abolizione della stessa per l'abitazione principale con l'aliquota approvata e confermata con Determinazione Sindacale n. 25 del 30 luglio 2015. E' stata, altresì, prevista la somma di Euro 65.000,00 per TASI anni precedenti riguardante l'attività di accertamento anni 2014/2015 i cui avvisi risultano in fase di elaborazione;

- **TA.R.I.** (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il piano finanziario per l'anno 2019 e le conseguenti tariffe sono state adottate con deliberazione consiliare n. 24 del 30 marzo 2019. Il gettito tributario è previsto in Euro 3.302.591,61 assicurando la copertura del cento per cento dei costi del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto della somma stanziata per proventi da raccolta differenziata e della somma stanziata a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 49 del Regolamento I.U.C. Inoltre, alla previsione deve essere aggiunto l'importo di Euro 140.325,40 relativo alla riscossione del tributo provinciale "TEFA", iscritto al Titolo 9 "entrate per conto di terzi e partite di giro", del pari l'importo è stato previsto nella parte spesa al Titolo 7 "spese per conto terzi e partite di giro" per il conseguente versamento del tributo provinciale, nel rispetto del comma 666 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Con l'approvazione del Piano finanziario 2018 cui delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30 marzo 2019 è stato deliberato di "riportare a nuovo nel Piano Finanziario previsionale TARI anno 2019 lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui Rifiuti di Euro 129.080,78 a carico della tariffa per l'anno 2019.

Altre entrate Tributarie

Addizionale I.R.P.E.F. – D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 - è stata istituita con delibera Commissariale n. 443/249/C.S. del 27.10.1998 e il gettito anno 2018 è previsto in Euro 913.612,00 sulla base degli ultimi imponibili reddituali pubblicati sul sito dal MEF (da ultimo l'aliquota dell'0,80% è stata confermata con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23.04.2012, già pubblicata sul sito informatico

del M.E.F. ai sensi del D.M. 31 maggio 2002) e secondo il meccanismo di calcolo del principio contabile 3.7.5 aggiornato.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state previste in bilancio in complessivi Euro 50.468,00, le cui tariffe dell'anno precedente rimangono confermate per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

L'Ufficio, conformemente alle azioni previste dal Piano di riequilibrio, ha in corso tutte le verifiche necessarie per implementare le liste di carico rispetto a quelle che sono le reali occupazioni e pubblicità esposte e sta, inoltre, procedendo alla predisposizione delle procedure di riscossione coattiva per gli anni pregressi. Nel corso del corrente esercizio 2019 verrà avviato un censimento delle insegne e dell'impiantistica pubblicitaria. In ragione di ciò viene previsto un incremento concreto e prudenziale di gettito a partire dal 2020 di Euro 20.000,00 annui, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 1, comma 919, della Legge di bilancio 2019, che prevede che la maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D. Lgs. n. 507/93, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'Imposta comunale sulla pubblicità e al Diritto sulle pubbliche affissioni.

Fondo di solidarietà comunale

Dal 2013, con l'attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state "fiscalizzate" e confluiscono nel "Fondo di Solidarietà Comunale" iscritto tra le entrate tributarie. Per il 2019 lo stanziamento è pari ad Euro 687.779,00.

Entrate da trasferimenti correnti

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell'entrata, la previsione 2019 è stata stimata in Euro 8.022.475,42, di cui Euro 1.130.417,83 sono entrate vincolate ed Euro 3.759.300,00 Fondo di rotazione art. 243/ter del TUEL - Piano di riequilibrio finanziario.

Trasferimenti erariali

Con l'attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state "fiscalizzate" e confluiscono nel "Fondo di Solidarietà Comunale" iscritto tra le entrate tributarie.

Tra le più significative entrate fiscalizzate occorre citare i trasferimenti ordinario, perequativo e consolidato. Un'entrata che continua ad essere introitata nell'ambito dei trasferimenti erariali è costituita dall'ex contributo investimento per l'ammortamento dell'onere dei mutui pari ad Euro 139.006,43, oltre ad Euro 14.012,00 per contributo compensativo Stato I.M.U. per minor gettito immobili comunali ed Euro 40.000,00 per contributi generali dello Stato.

Trasferimenti regionali

La previsione del Fondo Regionale Autonomie, in mancanza di assegnazione è stata iscritta in bilancio sulla base delle norme di riferimento per le assegnazioni regionali agli enti locali tenendo conto delle somme trasferite per l'anno precedente. In tal senso per la quota di parte corrente 2019, stanziata in Euro 490.040,00, si è tenuto conto, altresì, dei diversi vincoli posti sul riparto delle assegnazioni correnti e, precisamente:

- l'obbligo imposto dalla legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche di spendere una quota delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. In tal senso è stata stanziata presuntivamente la somma di Euro 1.000,00;
- l'obbligo imposto dall'articolo 1, comma 9 della legge di stabilità regionale 2017 di destinare nel triennio 2017/2019 il 10 per cento all'assistenza dei disabili gravi, sulla base degli atti di indirizzo della regione che ad oggi però non risultano emanati. Si da atto che la somma di Euro 120.500,00 stanziata per ricovero ammalati di mente garantisce sicuramente la copertura di tale percentuale minima.

Per la quota investimenti in bilancio è stata iscritta la medesima assegnazione dell'anno precedente pari ad Euro 490.861,00 destinata al pagamento delle rate dei mutui in ammortamento.

Tra i trasferimenti regionali è stata prevista la somma di Euro 1.350.772,40 quale fondo personale precario ai sensi dell'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

Entrate extratributarie sono state previste tenuto conto degli accertamenti del trend storico e/o da apposite disposizioni.

SPESE CORRENTI

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartito in missioni/programmi/titoli/macroaggregati.

La spesa corrente 2019 è stata stanziata in complessivi Euro 18.311.795,04, tenendo conto in particolare di:

- personale in servizio e delle cessazioni che determinano una diminuzione della spesa;
- interessi, su mutui in ammortamento CDP S.p.A., tutti a tasso fisso, ed anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (D. L. n. 35/2013);
- contratti e convenzioni in essere e spese per utenze;
- riduzione delle spese di personale, riduzione, nel quinquennio, del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi e del 25% delle spese per trasferimenti, ai sensi del comma 9, dell'art. 243bis TUEL.

In generale le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base al loro andamento storico.

Rispetto del limite delle spese di personale

Sono rispettati i limiti della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 sia in termini assoluti che percentuali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2019 si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente nel rispetto dell'art. 259 c. 6 Tuel e art. 243 bis comma 8 lett. d) e g) e con l'indicazione del personale da stabilizzare ad esclusivo carico della Regione Siciliana e, dunque, nel rispetto dell'obiettivo del contenimento dei costi richiesto dalla procedura di riequilibrio finanziario in corso.

Per quanto riguarda la procedura di stabilizzazione, ai sensi della L.R. n. 8/2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2018 sono state avviate le procedure per n. 88 unità di personale a tempo determinato specificando che il Legislatore siciliano, con la legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018 ed in particolare con l'art. 26 "Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali" ha inteso sanare una vicenda straordinaria propria della Regione Siciliana. All'art. 26, infatti, il comma 7 stabilisce che "Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti". Ed ancora, la recente legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", ad ulteriore conferma del carattere derogatorio delle disposizioni sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali siciliane, all'art. 22, comma 2, chiarisce che "le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'art. 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26", mentre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007 n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n 75". In virtù del suddetto quadro normativo derogatorio il totale ed esclusivo

finanziamento di dette procedure a carico della regione esclude gli enti dai limiti della spesa del personale e, dunque, anche nella rideterminazione della dotazione organica rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica giusto D.M. del 10.04.2017, si è tenuto conto del combinato disposto delle norme statali e regionali.

Nel corrente esercizio, si procederà a concludere il processo di stabilizzazione in coerenza, ovviamente, alle determinazioni ministeriali in merito. Nelle more i suddetti 88 contratti sono stati prorogati fino al 31.12.2019 giusta deliberazione di G.C. n. 129/2018.

La previsione di spesa per il personale (*Redditi da lavoro dipendente Euro 5.317.156,54 e Irap su retribuzioni al personale Euro 309.823,27*), risultante dallo schema di bilancio di previsione 2019 ammonta complessivamente ad Euro 5.626.979,81. Pertanto, la spesa per il personale di competenza 2019 pari ad Euro 5.626.979,81 rappresenta il 30,73% del totale delle spese correnti Euro 18.311.795,04.

Fondo di riserva (ordinario)

E' stato iscritto nella Missione 20 un fondo di riserva per un importo di Euro 77.322,00 per il 2019, di Euro 51.065,91 per il 2020 e di Euro 50.968,13 per il 2021. Tali importi rispettano il limite minimo dell'0,45 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio ai sensi dall'articolo 166 del TUEL al comma 2-ter. Il calcolo è stato effettuato al netto dell'accantonamento al FCDE.

Fondo di riserva di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, l'art. 166, comma 2-quater, del T.U.E.L. aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011- coordinato con il D. Lgs. n. 126/201, stabilisce l'obbligo per gli enti di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione nella missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva" un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'Organo Esecutivo.

A riguardo la FAQ Arconet n. 12 del 15.03.2016 ha chiarito che ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa il limite dello 0,2 per cento delle spese finali, deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa previsti in bilancio.

A tal fine è stato iscritto nella Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 01 Fondo di riserva, Titolo 1° - Spese correnti, Macroaggregato 110 - Altre spese correnti - il Fondo di riserva di cassa con stanziamento, rispettoso di tale limite, di Euro 140.000,00.

I servizi per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto terzi e le partite di giro evidenziano rispetto al passato un notevole incremento, determinato in massima parte da alcune novità normative:

- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dalla legge di stabilità 2015, cui le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A. (servizi commerciali) devono versare direttamente all'Erario l'imposta dal valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. L'introduzione dello "split payment" (istituzionale) interessa le partite di giro;
- la nuova contabilizzazione dell'utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL: dal 1° gennaio 2015, i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate effettuati dal Tesoriere vengono contabilizzati con scritture finanziarie inserite nei servizi per conto terzi;
- in materia di riscossione TARI, le operazioni finanziarie riguardanti la riscossione del tributo provinciale "TEFA" ed il conseguente versamento del tributo, ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) vengono contabilizzate nei servizi per conto terzi.

Quantificazione della massa debitoria - Piano Riequilibrio Finanziario Pluriennale – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2019.


Lo stato della situazione debitoria è stato aggiornato a seguito della puntuale ricognizione di ciascun debito e degli accordi, oltre che dilatori, di rimodulazione del debito stesso in fase di redazione del Piano di riequilibrio finanziario. Il Gruppo di lavoro interno appositamente costituito, nonché gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale in relazione alla necessità di emergenza di tutte le posizioni debitorie esistenti, ha consentito di aggiornare il totale della massa debitoria gravante sull'Ente.

E' stata predisposta apposita scheda ricognitiva al fine di classificare ciascun debito secondo natura (spesa corrente o in conto capitale) oltre che secondo tipologia (lett. a), e), dell'art. 194 TUEL) ed evidenziati tutti gli elementi che ne legittimano il riconoscimento.

Per ciascun debito sono stati effettuati tentativi di composizione bonaria proponendo transazioni e dilazioni di pagamento, secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 127 del 14 dicembre 2018 e n. 131 del 24 dicembre 2018, in modo da mitigare l'esposizione debitoria già in fase di rilevazione.

Dall'attività ricognitiva sono emerse anche passività potenziali per complessivi Euro 3.254.381,28 valutate in base al rischio di soccombenza; tali somme sono ancora in fase di definizione e potrebbe non essere necessario procedere al loro finanziamento in tutto o in parte con il Piano. Prudenzialmente trovano copertura nell'apposito Fondo per rischi contenzioso come da Piano.

Di seguito si riporta prospetto riassuntivo della massa debitoria riconoscibile distinta per tipologia di debito, compreso i debiti potenziali, e con l'indicazione della nota di dettaglio nella quale i debiti sono riepilogati:



In conseguenza ed in seguito al completamento dell'attività ricognitiva dei debiti fuori bilancio e dell'emersione della massa passiva, il dettaglio della copertura finanziaria ed il dettaglio della quota di ciascun esercizio finanziario risulta nella Sezione 1 della Tabella generale di Piano e trova allineamento con lo schema del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi per quanto riguarda gli esercizi previgenti ai nuovi principi e alla media tra incassi in competenza ed accertamenti per quelli successivi e, dunque, a partire dall'esercizio 2015.

Tale accantonamento non è oggetto ad impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Inoltre, per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D. Lgs. n.126/2014, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Per quanto riguarda il periodo preso in considerazione per il calcolo delle medie, nella considerazione che per molte entrate le riscossioni si verificano nell'anno successivo, si è fatto riferimento alla possibilità consentita dal principio contabile citato nell'esempio n. 5 di tenere conto sia degli incassi di competenza, sia degli incassi dell'anno successivo in conto residui dell'anno di riferimento, limitatamente agli esercizi in cui si sono utilizzati i principi contabili armonizzati (dal 2015). In questo caso come indicato dal principio contabile il periodo di riferimento è slittato indietro di un anno. Con lo slittamento si prende in considerazione, dunque, il quinquennio 2013/2017, in cui gli esercizi 2013/2014 sono stati gestiti con i vecchi principi per cui al numeratore è stata considerata la somma incassi in competenza + incassi residui mentre dall'esercizio 2015 vale la nuova regola. Per la TARI si è considerata un percentuale determinata prudenzialmente, gli incassi ammontano a circa il 70 per cento. Quanto precede secondo il combinato disposto di cui Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 che al punto 3.3 fa riferimento ai casi di accelerazione della propria capacità di riscossione mediante l'avvio di procedure più efficaci e all'esempio n. 5 dello stesso allegato che consente una prudente valutazione degli enti nella quantificazione del fondo per le entrate per le quali non esiste una evidenza storica, nel nostro caso in termini di riscossione coattiva, dando atto a riguardo che sono in corso di notifica gli avvisi di accertamento TARI per l'anno 2014, mentre per le altre annualità risulta attivata solo la riscossione ordinaria. Si evidenzia, inoltre, che il FCDE a consuntivo 2018 è stato calcolato con il metodo ordinario quantificandolo in Euro 8.454.360,74 e internalizzando nel Piano di riequilibrio lo stralcio dei crediti effettuato in fase di revisione straordinaria dei residui cui deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23 gennaio 2019. Anche nel calcolo delle medie si è tenuto conto del citato stralcio dei crediti.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021, si è, poi, provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

La scelta delle poste di entrata è lasciata al singolo Ente, in considerazione delle suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti risorse di difficile riscossione:

- ✓ Imposta Municipale Propria sugli Immobili (I.M.U.) anni precedenti;
- ✓ Imposta comunale sulla pubblicità;
- ✓ TARI – Tassa sui rifiuti – art. 1, comma 639 Legge n. 147/2013;
- ✓ Proventi del servizio idrico integrato;
- ✓ Sanzioni per violazioni al codice della strada;
- ✓ Proventi di occupazione spazi ed aree pubbliche.

I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento, essendo assistiti da polizze fideiussorie.

2. calcolare, per ciascun capitolo di entrata, la media come sopra indicato.

In particolare, occorre evidenziare che la tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui servizi) in vigore nel 2013 e della TIA (Tariffa di igiene ambientale) in vigore fino al 2012, quest'ultima gestita dalla Società d'ambito ATO ME 1 S.p.A. Dal momento che le risorse TARES/TARI sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli incassi, in modo da disporre di un dato adeguato per poter determinare il FCDE di competenza.

Per i proventi contravvenzionali accertati per cassa, i residui si riferiscono ai ruoli anni precedenti in fase di riscossione da parte del Concessionario.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli enti locali. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha, ulteriormente, differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1° anno (2015) quota minima pari al 36%
- 2° anno (2016) quota minima pari al 55%
- 3° anno (2017) quota minima pari al 70%
- 4° anno (2018) quota minima pari al 85%
- dal 5° anno (2019) 100%

Il comma 882 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 modifica il suddetto scaglionamento della quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'allegato 4/2 annesso al D. Lgs. n. 118/2011. La novella prevede che, nel 2018, gli enti territoriali debbano stanziare in bilancio una quota almeno pari al 75 per cento (prima della modifica era pari all'85 per cento) dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, nel 2019 pari almeno all'85 per cento (la vecchia norma prevedeva che dal 2019 l'accantonamento al Fondo venisse effettuato per l'intero importo) e nel 2020 pari almeno al 95 per cento e pari al 100 per cento a decorrere dal 2021.

Nel bilancio di previsione 2019 a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad Euro 1.309.005,12 non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'accantonamento aumenta ad Euro 1.533.723,72 per l'anno 2020 e ad Euro 1.508.606,03 per l'anno 2021. Se è vero che in questo modo, l'eventuale formazione di nuovi

residui attivi di dubbia esigibilità (*accertamenti dell'esercizio in corso*) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari o comunque tenderà ad attenuarli è anche vero che il detto meccanismo riduce notevolmente la capacità di spesa dell'Ente sottraendo risorse anche indispensabili e creando sicuramente non poche difficoltà per l'equilibrio di bilancio soprattutto man mano che aumenta la quota minima di accantonamento. E' di tutta evidenza che è diventata inderogabile la necessità di incrementare con tutti i mezzi possibili la riscossione. Peraltro, l'incremento delle riscossioni e, dunque, la riduzione del FCDE rappresenta un a misura del Piano di riequilibrio finanziario.

La dotazione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

In allegato alla presente relazione la quantificazione della quota minima accantonata nel fondo iscritto in bilancio 2019/2021.

Altri accantonamenti

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri accantonamenti destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o dell'indennità di fine mandato.

Fondo rischi da contenzioso

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i. - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale fondo non utilizzate, costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'accantonamento per l'anno 2019 è pari ad Euro 2.000,00.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di Euro 3.026,00, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

2 - Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2018, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

La proposta di bilancio di previsione 2019/2021 viene presentata dopo l'approvazione dello Schema Rendiconto di gestione 2018 da parte della Giunta Comunale giusta deliberazione n. 64 del 29 aprile 2019 da cui scaturisce un risultato di amministrazione pari ad Euro 6.136.413,62.

Nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2018 è stata evidenziata la composizione distinta in parte vincolata (C) di Euro 2.236.576,76, parte destinata agli investimenti (D) di Euro 231.333,46 e la parte disponibile non sufficiente agli accantonamenti obbligatori per legge per un totale complessivo di parte accantonata (B) di Euro 9.495.492,02 (cui fondo crediti di dubbia esazione pari ad Euro 8.454.360,74, fondo rischi da contenzioso pari ad Euro 119.135,34 e fondo di fine mandato pari ad Euro 1.666,00) ha generato un "*maggior disavanzo da F.C.D.E.*" pari ad Euro 5.826.989,62.

Tale risultato negativo per Euro 129.080,78 si riferisce alla quota di disavanzo contabile derivante dalla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI 2018) che come meglio evidenziato nel piano finanziario a consuntivo 2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30 marzo 2019 nella quale è stato deliberato "di riportare, unitamente ai maggiori costi pari ad Euro 221.094,09, nel nuovo Piano finanziario previsionale TARI 2019". Il Piano finanziario previsionale TARI 2019, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 30.03.2019, prevede la copertura finanziaria del disavanzo contabile anno 2018, unitamente ai maggiori costi di gestione 2018.

Pertanto, il disavanzo ordinario al 31.12.2018, decurtato della quota di disavanzo contabile TARI 2018, risulta pari ad Euro 5.697.908,84.

L'obiettivo di disavanzo di amministrazione determinato con la deliberazione di C.C. n. 140 del 30.12.2015, con riferimento al termine dell'esercizio 2018 è di Euro - 2.343.814,66 (*ossia disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui trentennalizzato di Euro 2.704.401,54 ridotto di n. 4 quote annuali di Euro 90.146,72*) si discosta dal risultato di amministrazione 2018 (Euro - 5.697.908,84) per Euro 3.354.094,18. A tale disavanzo viene data copertura nel Piano di riequilibrio in n. 20 rate di importo pari a quello riportato nel Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale. Il disavanzo cui dare copertura a partire dall'esercizio 2019 è stato, comunque, migliorato rispetto a quello da Piano calcolato sulla base dei dati a preconsuntivo 2018 di Euro 133.634,86.

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo iniziale di cassa all'1.1.2018			0,00
Riscossioni	5.547.953,24	66.809.903,29	72.357.856,53
Pagamenti	8.673.931,83	63.683.924,70	72.357.856,53
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2018			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-----
Residui attivi	15.692.910,19	9.488.588,27	25.181.498,46
Residui passivi	7.729.586,08	10.942.121,50	18.671.707,58
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			373.377,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00
Totale F.P.V. a fine esercizio 2018			373.377,26
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A)			<u>6.136.413,62</u>

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A)	6.136.413,62
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata:	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31.12.2018	8.454.360,74
Fondo anticipazioni liquidità D.L. n. 35/2013 e s.m. e rifinanziamenti	920.329,94
Fondo rischi da contenzioso al 31.12.2018	119.135,34
Fondo di fine mandato al 31.12.2018	1.666,00
Totale parte accantonata (B)	9.495.492,02
Parte vincolata:	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.009.602,76
Vincoli derivanti da trasferimenti	980.154,09
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	246.820,91
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	2.236.576,76
Totale parte destinata agli investimenti (D)	231.333,46
Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)	- 5.826.989,62

3 - Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2018, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Per quanto riguarda l'applicazione nel bilancio di previsione 2019 del risultato di amministrazione 2018 per gli enti locali in disavanzo i commi 897-900 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 (G.U. n. 302 del 31.12.2018 S.O. n. 62) stabiliscono, in particolare che nel caso in cui il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Tale impianto normativo di blocco dell'utilizzo dell'avanzo vincolato mette in difficoltà il nostro ente, che trovandosi in disavanzo complessivo, si vede costretto "a congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio, con gravi limitazioni di autonomia gestionale e di rilancio degli investimenti.

In questa prima fase, in attesa di eventuali modifiche, nel bilancio di previsione 2019 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato 2018 per complessivi Euro 30.853,96 per il finanziamento della quota capitale riferita all'anticipazione di liquidità CDP S.p.A. (D. L. n. 35/2013), rinviando a successiva variazione di bilancio l'applicazione di avanzo vincolato relativo a progetti di carattere sociale i cui fondi risultano già accreditati da parte del Soggetto finanziatore al 31.12.2018 e relativo a spese di personale trattamento accessorio che, nel rispetto del principio contabile allegato 4/2 (punto 5.2), sono confluite in avanzo vincolato.

4 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel documento di programmazione non sono state previste spese di investimento finanziate con il ricorso all'indebitamento ad esclusione dei debiti fuori bilancio di parte capitale finanziate con assunzione di mutuo in deroga, così come previsto dal Piano di riequilibrio finanziario.

La somma stanziata al Titolo 6° - (Accensione di prestiti) per Euro 1.115.247,96 di riferisce:

- per Euro 109.818,72 ai mutui non a carico dell'ente per i quali il Ministero ha autorizzato l'utilizzo dei residui, che, pertanto, sono stati stanziati nelle previsioni di entrata ed uscita, per l'anno 2019, senza che rappresentino ulteriore indebitamento per l'ente;
- per Euro 1.005.429,24 all'assunzione di un mutuo in deroga per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale.

La spesa per investimenti risulta stanziata per l'anno 2019 in Euro 36.355.128,61, in sintesi risulta così finanziata:

- ✓ per Euro 185.395,71 da risorse correnti (avanzo economico);
- ✓ per Euro 916.500,00 da alienazioni di beni materiali ed immateriali;
- ✓ per Euro 156.500,00 da proventi concessioni e vendita loculi cimiteriali;
- ✓ per Euro 300.000,00 da proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanatoria edilizia;
- ✓ per Euro 22.500.689,69 da contributi regionali in conto capitale di cui Euro 21.646.752,70 relativi ai lavori di completamento delle opere marittime;
- ✓ per Euro 374.000,00 da altri contributi statali in conto capitale;
- ✓ per Euro 197.295,25 da anticipazione e fondo di rotazione per la progettazione;
- ✓ per Euro 15.000,00 da contributi dell'Unione Europea realizzazione re WiFi4EU;
- ✓ per Euro 109.818,72 da residui mutui C.D.P. S.p.A.;
- ✓ per Euro 1.005.429,24 da mutuo in deroga per il finanziamento di DFB di parte capitale;
- ✓ per Euro 10.594.500,00 per opere pubbliche inserite nel Piano triennale delle OO.PP. e da realizzarsi mediante finanziamenti regionali e statali.

5 - Programmazione degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato


Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato" che ha lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento contabile degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo anche alle casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanza particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale a fine esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il F.P.V. finale di spesa 2018 è pari ad Euro 373.377,26, scaturisce dalle reimputazioni di spese di parte corrente 2018 con imputazione al 2019 a seguito delle variazioni di esigibilità al 31.12.2018.

Il F.P.V. finale di spesa anno 2018 costituisce un'entrata del bilancio di previsione 2019.

FPV 2018 SPESA CORRENTE	373.377,26
FPV 2018 SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	373.377,26



F.P.V. ENTRATA CORRENTE 2019	373.377,26
F.P.V. ENTRATA IN CONTO CAPITALE 2019	-
TOTALE	373.377,26

6 - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Nessuna garanzia principale o sussidiaria è prestata dall'ente a favore di enti o di altri soggetti.

7 - Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Comune di Sant'Agata di Militello non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8 - Elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota percentuale

Soggetto Giuridico		% di partecipazione	sito internet
ATO ME 1 S.p.A. (Società in liquidazione)	S.P.A.	16,59	www.atome1spa.it
SRR MESSINA PROVINCIA	Soc. Consortile per Azioni	7,21	www.srrmessinaprovincia.it
SOCIETA' COSTRUZIONE E GESTIONE AEROPORTO DELLE EOLIE "SAE" (Inattiva - in liquidazione)	S.P.A.	0,39	www.aeroporto delle eolie.com
SO.GE.PAT. - MESSINA (Inattiva - in liquidazione)	S.R.L.	0,25	www.me.camcom.it
ASI MESSINA (Soppresso ed in liquidaz. art. 19 L.R. 8/2012)	CONSORZIO		www.irsapsicilia.it
CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO (Commissariato L.R. 26/2012)	CONSORZIO		www.consorziotticodeinebrodi.it
CONSORZIO COMUNI SOLEARTE	CONSORZIO		www.comune.sanmarcodalunzio.me.it
UNIONE DEI NEBRODI	UNIONE DI COMUNI		www.unionedeinebrodi.it
GAC - Gruppo di azione costiera - Costa dei Nebrodi	Associazione		www.gaccostadeinebrodi.it
GAL - Gruppo di azione locale Nebrodi Plus	Associazione		www.gainebrodiplus.eu

Riguardo alle partecipazioni societarie dell'ente si evidenzia che, nel mese di dicembre 2016, si è provveduto alla individuazione dell'area di consolidamento per il primo bilancio consolidato (esercizio 2016) che è stato approvato con atto consiliare n. 28 in data 13 marzo 2018 e regolarmente trasmesso al MEF-BDAP in data 29.03.2018.

Il bilancio consolidato (esercizio 2017) è stato approvato con atto consiliare n. 20 del 22 marzo 2019, regolarmente trasmesso al MEF-BDAP in data 01 aprile 2019.

Il bilancio consolidato (esercizio 2018) dovrà essere deliberato entro il 30 settembre 2019.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17 maggio 2019 si è provveduto, altresì, alla revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune in ottemperanza dell'articolo 20 del D. Lgs n. 175/2016.

9 - Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

L'articolo 1, commi da 819, 820 e 824 della legge di bilancio 2019 n.145/2018 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dunque, dal documento previsionale 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D. Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”* allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011 (comma 821).

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione che consente di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e che di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto *“Verifica degli equilibri”* di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale).

A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Pertanto, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il MEF dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Inoltre, il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai Comuni, stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'Interno.

Il comma 903 della citata legge di bilancio 2019, modificando l'articolo 161 TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'Interno, nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP, possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, non trasmettono, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Infine, il comma 904 nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrato, fino a quando non abbiano adempiuto.

Altri vincoli di finanza pubblica

Il Comune rispetta anche gli altri vincoli riguardanti la limitazione all'effettuazione di spese di cui all'art. 6 del decreto legge n. 78/2010, con possibilità di compensazioni nell'ambito delle singole voci di spesa, entro il limite complessivo, come desunti dalla seguente tabella:

Tipologia di spesa	Impegni anno 2009	% di riduzione	Limite di spesa anno 2019	Previsione anno 2019
Spesa per consulenza e studi (art.6, c.7)	0,00	80%	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	3.461,74	80%	692,35	500,00
Pubblicità	0,00	80%	0,00	0,00
Mostre e convegni e relazioni pubbl. (art.6, c.8)	0,00	80%	0,00	0,00
Sponsorizzazioni (art.6, c.9)	0,00	100%	0,00	0,00
Spese per attività di formazione (art.6, c.13)	13.427,66	50%	6.713,83	2.364,86
Spese missioni (art.6, c.12)	11.901,71	50%	5.950,86	3.150,00
Tipologia di spesa	Impegni anno 2011	% di riduzione	Limite di spesa anno 2018	Previsione anno 2018
Spese autovetture (art.5, comma 2, D.L. n. 95/2012)	51.331,58	70%	15.399,47	19.100,00
Limite di spesa cumulato			28.756,51	25.114,86

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 4.06.2012 e n. 173 del 6.07.2012 ha affermato, con riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto. Pertanto, si ritiene legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato. Dalla verifica la spesa nella sua interezza è all'interno del limite complessivo, come dimostrato dal superiore prospetto.

Vincoli di indebitamento

Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203 del TUEL, ai sensi del successivo articolo 204, l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per l'anno 2019 è stata prevista l'assunzione di un nuovo mutuo in deroga per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale, così come previsto nel Piano di riequilibrio.

Verifica della capacità di indebitamento anno 2019	
Entrate correnti (Titoli I, II e III) – Rendiconto 2017	Euro 12.997.151,19
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	Euro 1.299.715,12
Interessi passivi su mutui in ammortamento 2019	Euro 71.914,06
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	0,55 per cento

La situazione di cassa

L'incertezza normativa, l'indeterminatezza della manovre tributarie, la continua riduzione dei trasferimenti erariali e l'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato hanno gradualmente aumentato le difficoltà nella formazione dei bilanci comunali. Il Comune di Sant'Agata di Militello per fronteggiare gli squilibri di cassa ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 02/10/2014 e la deliberazione n. 101 del 24.11.2016 nelle quali vengono individuate tutte le misure/azioni per il rientro, come necessario punto di partenza su cui fondare una gestione volta al contenimento della spesa, al recupero dei crediti, alla massimizzazione delle entrate proprie e alla razionalizzazione delle risorse umane e materiali al fine di migliorare l'andamento dei pagamenti e migliorare il saldo di cassa al fine di consentire possibilmente il rientro dall'anticipazione di tesoreria. Le criticità indicate sono state affrontate ed in parte recuperate attraverso misure correttive per la massimizzazione delle entrate proprie con una consistente lotta all'evasione, l'utilizzo delle "compensazioni" a norma di regolamento dei crediti vantati dai creditori con i rispettivi debiti tributari e patrimoniali nei confronti dell'ente, la messa in mora degli enti sovraordinati competenti nei trasferimenti a favore del Comune. Tali misure sono ancora in corso di realizzazione e implementate secondo quanto previsto dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Le difficoltà di cassa dell'ente si riflettono anche nella programmazione finanziaria a medio-lungo termine per l'estensione dei vincoli di finanza pubblica, soprattutto per quanto attiene alla spesa di investimento, difficoltà nella gestione dei flussi finanziari con evidenti squilibri per quanto attiene la situazione di cassa che non consente di far fronte ai pagamenti nei termini di legge seppur con un oculato e continuo monitoraggio sono stati comunque sempre garantiti il pagamento degli stipendi al personale sia di ruolo che a tempo determinato (*anche in assenza dei dovuti fondi regionali*) ed, in ogni caso, i pagamenti a tutti i fornitori e ditte con ritardi medi non superiori a qualche mese.

Riguardo alla situazione di cassa occorre evidenziare che la legge di bilancio per l'esercizio 2019 n. 145 del 30/12/2018 – pubblicata sulla GURI n. 302 del 31/12/2018 – al comma 906 ha previsto la riduzione dell'anticipazione di tesoreria da 5/12 a 4/12. Ai commi 849-857 ha, poi, introdotto la possibilità per gli Enti Locali che non sono in regola con i pagamenti di richiedere a banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie dell'Unione europea anticipazioni "straordinarie" da destinare al soddisfacimento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Il massimale è fissato a 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2017, il termine di richiesta è fissato al 28 febbraio 2019 e quello di rimborso al 15 dicembre 2019 poi prorogato al 30 dicembre 2019.

La disposizione in argomento doveva consentire agli Enti interessati di accelerare il pagamento dei debiti commerciali e non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dai commi da 858 a 865, a decorrere dal 2020, con l'obbligo di un nuovo accantonamento a "Fondo di Garanzia" al verificarsi delle condizioni previste dal comma 859 per i ritardi nei pagamenti.

Le garanzie offerte (delegazione di pagamento di cui all'art. 206 TUEL) non sono state però sufficienti per le Banche, *che ritengono non affidabili gli enti che hanno accumulato pesanti pagamenti pregressi da regolare* e che, peggio ancora, hanno attivato procedura di riequilibrio finanziario a norma dell'art. 243bis TUEL. Addirittura per questi ultimi la Cassa DD. PP., nella circolare 1292

del 11 gennaio 2019 che fissava le condizioni per l'accesso all'anticipazione di liquidità, ne ha previsto l'esclusione (salvo che sia intervenuta l'approvazione da parte della Corte dei Conti del relativo piano di riequilibrio).

La legge di bilancio 2019, dunque, riducendo, da un lato l'anticipazione di tesoreria a 4/12 rispetto ai 5/12 degli ultimi anni e dall'altro prevedendo un dispositivo di anticipazione ulteriore con delle caratteristiche che ne hanno reso l'attuazione non perseguibile, ha rappresentato un ulteriore giro di vite per il nostro ente in difficoltà di cassa.

Per tale motivazione il Comune di Sant'Agata di Militello, a seguito della procedura ad evidenza pubblica deserta con gli istituti di credito per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui sopra ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dell'8.02.2019 trasmessa all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno ai cui contenuti si rinvia.

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari a zero e, in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno e dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nei limiti dei 4/12 previsti dalla vigente normativa, prevede un fondo di cassa finale pari a zero stante che l'attuale situazione non fa presumere il rientro dell'anticipazione di cassa.

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

- per quanto riguarda l'entrata, in relazione all'effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (residui attivi), previsioni di incasso tributi e per i contributi e trasferimenti regionali di parte corrente si rileva che non sono stati ufficialmente comunicati i tempi di erogazione;
- per quanto riguarda la spesa, in relazione ai debiti maturati (residui passivi), ai flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc), scadenze contrattuali e crono-programma degli investimenti.

Previsioni esercizi successivi al 2019 (2020-2021)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti ed impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi.

Per ulteriori informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalle legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio si rinvia al contenuto del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Considerazioni finali e conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili e sono state allineate con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale cui deliberazione consiliare n. 2 del 27 gennaio 2019. I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla nuova normativa in vigore e sono coerenti con le “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*” (D. Lgs. n.118/2011).

In particolare, il bilancio è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato e stanziato a bilancio il fondo pluriennale vincolato, nonché la quota di ripiano trentennale del maggior disavanzo da FCDE. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge riprese e sviluppate nella presente Nota Integrativa, forniscono una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

L'impianto della contabilità armonizzata utilizzato a regime dal 2016 con l'istituto del FCDE ed i meccanismi che lo regolano di fatto paralizza gran parte delle risorse disponibili per garantire gli stessi servizi indispensabili. E per gli esercizi successivi lo scenario è sicuramente peggiorato dovendo incrementare la percentuale di accantonamento al fondo fino al 100% a regime nel 2021, in mancanza di significativi miglioramenti del grado di riscossione in molti casi non facilmente recuperabile vista anche la grave crisi economico-sociale. Non si può, dunque, che ribadire la necessità di incrementare le riscossioni come azione principale del Piano di riequilibrio.

La pesante mole debitoria emersa in fase di redazione del Piano di riequilibrio dovrà essere fronteggiata con le azioni nello stesso individuate e previste nel documento di programmazione.

In tal senso occorre evidenziare che parte delle misure individuate nel Piano sono già in corso di attuazione.

Allegati:

- ✓ Quadro generale riassuntivo 2019 - 2020 – 2021;
- ✓ Prospetto equilibri di bilancio di parte corrente e capitale 2019 – 2020 – 2021;
- ✓ Quadro di controllo equilibri di bilancio 2019 – 2020 – 2021;
- ✓ Quadro risultati differenziali di parte corrente 2019 – 2020 - 2021;
- ✓ Prospetto composizione dell'accantonamento al F.C.D.E. 2019 – 2020 – 2021;
- ✓ Composizione per missioni e programmi del F.P.V. 2019 – 2020 – 2021;
- ✓ Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.

Sant'Agata di Militello, lì 01 luglio 2019

Il Responsabile del Procedimento (Rag. Salvatore Vasi)

IL RESPONSABILE DELL'AREA III SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Giuseppina Smiriglia)